VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta del nuovo trattamento di assegno ordinario del FIS per emergenza COVID-19 - Prime 9 settimane - (Ai sensi dell'art 19 del D.L del 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della legge 24 aprile 2020 n. 27 così come modificato dal D.L. del 19 maggio n.34 e dell'art. 1 del D.L. 104/2020)

Il giorno 11 del mese di novembre dell'anno 2020 tra le parti:

- il Datore di lavoro Giuseppe Zanotti S.p.a. con sede sede legale in Via Dell'Artigianato n.28 – San Mauro Pascoli, nella persona del Sig. Manghi Eugenio in qualità di amministratore delegato
- per le OO.SS.:
  - FILCAMS CGIL rappresentata da Andrea Montagni
  - FISASCAT CISL rappresentata da Dario Campeotto
  - UILTuCS UIL rappresentata da Emilio Fargnoli

Premesso

a) che il datore di lavoro Giuseppe Zanotti S.p.a. con sede legale in San Mauro Pascoli (FC) Via Dell'Artigianato, 28 codice fiscale 02067600409 partita IVA 04417390400 matricola INPS n 3215743748 operante nel settore Commercio con un organico complessivo di n. **25** unità lavorative, alle quali applica il CCNL Terziario / Commercio ripartite nelle seguenti sedi:

   - San Mauro Pascoli (FC) - Via Dell'Artigianato, 3: **3 dipendenti**;
   - Roma (RM) - Piazza di Spagna 33: **6 dipendenti;**
   - Serravalle Scrivia (AL) - Via Della Moda, 1: **6 dipendenti**;
   - Milano (MI) – Via Montenapoleone, 8 e 22 e Via Santa Radegonda, 3: **10 dipendenti;**

b) Che non vi sono periodi di integrazione salariale richiesti dal datore di lavoro e autorizzati ai sensi del DL n.18/2020 collocati in periodi successivi al 12 luglio 2020

c) che il datore di lavoro ha comunicato in data 10/11/2020 l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere all'assegno ordinario del Fondo integrazione salariale, ai sensi dell'art.19 del D.L. 18/2020 e s.m.i. e dell'art. 1 del D.L. 104/2020, in favore di n. 25 lavoratori dipendenti;

d) che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni ordinaria si rende necessaria per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

e) che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro

tutto ciò premesso

1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

2) le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con l'assegno ordinario del Fondo integrazione salariale;

3) le Parti, a fronte della sospensione e riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere all'assegno ordinario del FIS ai sensi dell'art 19 del D.L n 18/2020 e s.m.i. e dell'art. 1 del D.L. 104/2020;

4) ai lavoratori comandati in riduzione e sospensione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione nel rispetto delle esigenze organizzative aziendali e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore;

5) Il periodo di intervento decorrerà dal **06/11/2020 al 06/12/2020** per un massimo di 5 settimane

6) La richiesta interesserà un numero massimo di **25** addetti su un totale complessivo di **25** cosi suddivise nelle sedi aziendali:

Sede	Lavoratori impiegati	Lavoratori interessati alla riduzione / sospensione
San Mauro Pascoli (FC) Via Dell'Artigianato, 3	3	3
Roma (RM) Piazza di Spagna 33	6	6
Serravalle Scrivia (AL) Via Della Moda, 1	6	6
Milano (MI) Via Montenapoleone, 8	3	3
Milano (MI) Via Montenapoleone, 22	4	4
Milano (MI) Via Santa Radegonda, 3	3	3

7) Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;

8) Il datore di lavoro si impegna ad erogare l'anticipazione dell'intera indennità di integrazione salariale contestualmente all'erogazione delle retribuzioni relative al mese di sospensione/riduzione.

9) Per la riduzione orario concordata verrà applicato il riproporzionamento di tutti gli istituti contrattuali e/o legali indiretti (ratei mensilità aggiuntive, ferie e permessi) sulla base dell'effettivo orario svolto. Tale criterio non si applicherà al TFR che verrà maturato in ogni caso per intero.

10) Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19;

11) I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale dalle OO.SS attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla situazione emergenziale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di assegno ordinario, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.

12) Le Parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OOSS abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento all'assegno ordinario del Fondo integrazione Salariale

Letto, confermato e sottoscritto

Datore di Lavoro

FILCAMS

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL